

Servizi, affido ed autorità giudiziaria.

Lo svolgimento di funzioni giudiziarie nell'ambito del **Tribunale per i minorenni**, dell'**Ufficio del Giudice Tutelare** e della **Sezione Famiglia del Tribunale** comporta per il giudice frequenti contatti con i membri di famiglie multi-problematiche (a causa di problemi discendenti da: dipendenze, malattia mentale, disturbi di personalità, povertà,...), da cui la necessità di relazionarsi costantemente con gli operatori dei **Servizi locali**: Distretti sociali, Consultori familiari, Centri di Salute Mentale, Sert, Unità operative disabili, ecc. .

L'esperienza in questi delicati settori della giurisdizione conferma che una corretta collaborazione tra i magistrati e gli operatori territoriali coinvolti è essenziale ai fini di una proficua risoluzione dei problemi portati alla conoscenza dei Tribunali, tanto più che, come è noto, anche quando la segnalazione del caso ha ad oggetto il singolo minore, come appunto avviene nel caso dell'**affidamento familiare**, devono essere compresi ed affrontati nelle sedi competenti anche le problematiche dei genitori o della famiglia allargata.

Nasce dunque per il giudice che opera in questi ambiti la necessità, da un lato, di rapportarsi correttamente con i diversi servizi locali, dall'altro quello di essere in grado di decodificare il linguaggio delle diverse figure professionali che operano sul territorio, da cui l'esigenza di una specializzazione e, dunque, di una formazione mirata che fornisca ai magistrati destinati a questi settori gli strumenti di lavoro ad essi necessari. D'altro canto anche gli operatori dei servizi (e ciò vale in particolare per il ruolo degli assistenti sociali) dovrebbero ricevere una preparazione, anche a livello universitario, tale da consentire loro di acquisire le nozioni essenziali in materia di funzioni giurisdizionali svolte dal **Tribunale per i minorenni** e dal **Tribunale Ordinario**, e di ripartizione delle competenze tra le predette autorità giudiziarie, così da facilitare l'esito degli interventi in questi ambiti. La relazione "a forma libera" che sorge tra il singolo giudice e gli operatori dei servizi differisce inevitabilmente da Tribunale a Tribunale, a seconda degli orientamenti dei singoli protagonisti, e delle differenti formazioni e disponibilità, determinando stili di lavoro variegati la cui incidenza sulla risoluzione o meno dei problemi familiari segnalati meriterebbe di essere approfondita. In ogni caso proprio, perché ancora non esiste sull'intero territorio nazionale una cultura "integrata" nell'ambito del lavoro che coinvolge **Tribunale** e **Servizi**, è importante che in ogni sede sia i capi degli Uffici Giudiziari e i singoli magistrati, sia i responsabili dei Servizi locali e i vari operatori, siano disponibili a ritrovarsi intorno ad un tavolo per costruire insieme metodi di lavoro e prassi operative che siano funzionali all'obiettivo di intervenire efficacemente nel campo dell'aiuto alle famiglie in difficoltà.

Tali auspicabili intese in nessun modo possono interferire sulla funzione di garanzia che l'autorità giudiziaria deve esercitare a tutela di tutte le parti del processo. In altre parole lo stretto rapporto di collaborazione tra giudice e operatori del caso singolo non può minimamente scalfire l'obbligo della terzietà del **Tribunale** nei riguardi di tutte le parti della procedura (ivi compreso il **Servizio sociale** che pure non è parte in senso tecnico), né incidere sul necessario rispetto della procedura che regola un determinato procedimento. Allo stesso modo, ovviamente, neppure il ruolo e le prerogative dei **Servizi** possono essere in alcun modo prevaricati dagli interventi della magistratura. Per questi motivi va condivisa la tesi di chi ha sostenuto che **autorità giudiziaria** e **servizi locali** collaborano tra loro "in una totale e paritaria autonomia reciproca".

I provvedimenti giurisdizionali a tutela dei minori, che per la loro esecuzione richiedono il necessario intervento dei servizi territoriali, hanno valore prescrittivo non soltanto nei riguardi delle parti coinvolte nella procedura ma anche nei confronti degli operatori dei servizi competenti in quanto essi determinano nell'ente locale l'obbligo giuridico di attivarsi. Tuttavia tale effetto scaturisce non tanto per la necessità di rispettare la pronuncia giudiziaria, quanto perché l'intervento giurisdizionale ha affermato l'esistenza del diritto del minore di essere convenientemente assistito e di vedere quindi promossi in suo favore tutti i necessari interventi di sostegno.

Francesco Mazza Galanti

Magistrato della Sezione Famiglia - Tribunale di Genova